

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6541 del 21/12/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PROFILTUBI SPA DI REGGIOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6870 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.33206/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**PROFILTUBI Spa**" – Reggiolo.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**PROFILTUBI Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggiolo – Viale Grandi n.7-9** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **produzione di tubi**, acquisita agli atti di Arpae al PG/158703 del 28/09/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Novellara con atto PG/171556 del 19/10/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggiolo in data 4/11/2022 al PG/181243.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**PROFILTUBI Spa**" ubicato nel Comune di **Reggiolo – Viale Grandi n.7-9** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico S4 delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-4263 del 24/08/2022 adottata da ARPAE;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..**
- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico S4 delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

- 5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**PROFILTUBI Spa**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di tubi** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggiolo – Viale Grandi n.7-9** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.94 – SALDATURA MANUALE

EMISSIONE N.95 – LAVATRICE A CESTO PER RULLI

EMISSIONE N.96 – LAVATRICE A CESTO PER PULIZIA ATTREZZATURE DI LAVORO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 Gennaio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **6 Febbraio 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1÷E37	RICAMBIO ARIA AMBIENTE	8500 Cad.	9	15	----	----	
E38	LINEA "P6": SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO	28000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E39	LINEA "P7": SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO	28000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E40	LINEA "P2": SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO	28000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E41	LINEA "P3": SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO	28000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E43	ASPIRAZIONE TAGLIO	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E44	PULIZIA CON PULIVAPOR	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E45	ASP.POSTAZIONE SALDATURA IN OFFICINA MECCANICA	1500	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	
E46	ASPIRAZIONE SALDATURA E PROFILATURA LINEA "P5"	25000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E47	ASPIRAZIONE SALDATURA E INTESTATURA LINEA "P5"	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E49÷E64	RICAMBIO ARIA AMBIENTE	10000 Cad.	8	15	----	----	
E65	ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO E PROFILATURA LINEA "P4"	15000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E67	ASPIRAZIONE SALDATURA GIUNZIONE NASTRO LINEA "P4"	1500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E68	ASPIRAZIONE SALDATURA E GIUNZIONE NASTRO LINEA "P3"	1500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E69	ASPIRAZIONE SALDATURA GIUNZIONE NASTRO LINEA "P2"	1500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E70	ASPIRAZIONE LINEA TAGLIO LT3	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E71	SALDATURA GIUNZIONE NASTRO LINEA "P7"	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E72	ASPIRAZIONE CON FILTRO SU LINEA LT4	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	<10	
E73	ASPIRAZIONE CON ABBATTITORE AD UMIDO PER RETTIFICHE RULLI E LAME CIRCOLARI	3200	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E74÷E82	VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE	8500 Cad.	9	15	----	----	
E83	SALDATURA GIUNZIONE NASTRO LINEA "P6"	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E84	POSTAZIONE RIPORTO ZINCO SU CORDONE DI SALDATURA	2300	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E85	LINEA "P6" - ASP. FUMI ZONA OLIATURA E CABINA TAGLIO	15000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	<10	
E86	LINEA "P6" - ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E87	ASPIRATORE SU SALDATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88	ASP. SALDATURA DI GIUNZIONE	4500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E89	LINEA P8 – ASP GENERALE	35000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E90	LINEA P8 – ASP. POSTAZIONE APPLICAZIONE ZINCO	3000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E91	LINEA P8 – ASP. POSTAZIONE DI CONFEZIONAMENTO	15000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E92	ASP. TAGLIO TUBI	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E93	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.					
E94	SALDATURA MANUALE	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	<10	
E95	LAVATRICE A CESTO PER RULLI	300	Oltre il colmo del tetto	Salt. < 1 h/g	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaci	< 5 < 5 < 5	(**)
E96	LAVATRICE A CESTO PER PULIZIA ATTREZZATURE DI LAVORO	300	Oltre il colmo del tetto	Salt. < 1 h/g	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaci	< 5 < 5 < 5	(**)
G1-G2 144 kW cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G3÷G8 156 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G9 140 Kw	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G10÷G12 168 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G13÷G15 240 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G16-G17 240 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G18-G19 156 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G20-G21 204 Kw cad.	CALDAIA EUKLIMA WELSHAUPT	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
G22-G23 32 Kw cad.	CALDAIA	50 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16 per 110 gg/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 1MW.

(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e < 1 ora/giorno, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.39 - 40 - 41 - 43 - 47 - 70 - 85 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.38 - 46 - 65 - 71 - 72 - 73 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto indicato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/158703 del 28/09/2022.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico S4 delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'Azienda effettua la produzione di tubolari metallici attraverso la piega e la saldatura.

Relativamente alla matrice acque, la Ditta è stata autorizzata con DET-AMB-2022-4263 del 24/08/2022 allo scarico di acque reflue industriali, costituite da acque di raffreddamento delle saldatrici, in un punto di scarico S4 in corpo idrico superficiale. Tali acque, che erano precedentemente scaricate nella pubblica fognatura, sono state autorizzate allo scarico in corpo idrico superficiale a seguito di ristrutturazione del reticolo fognario aziendale e al fine di eliminare problematiche di allagamento, oltre che per alleggerimento del volume di reflui convogliati nella pubblica fognatura.

Le acque utilizzate per il raffreddamento provengono direttamente dal prelievo di acque sotterranee da due pozzi, regolarmente concessionati, ed essendo pompate nel circuito di raffreddamento con scambiatori di calore a piastre, sono senza alcun contatto diretto con i macchinari e non subiscono alcuna alterazione chimico fisica se non un innalzamento della temperatura di circa 1°C. Tali acque non sono soggette ad alcun processo depurativo.

Insieme alle acque di raffreddamento, al punto di scarico S4 sono recapitate le acque meteoriche ricadenti su parte del piazzale di pertinenza dello stabilimento e le acque reflue domestiche del bagno indicato in planimetria come b4.

I servizi igienici che recapitano le acque reflue domestiche al punto di scarico S4 in corpo idrico superficiale sono al servizio di circa 30 addetti, riconducibili a 15 A.E. Tali acque, prima del recapito in corpo idrico, subiscono un processo depurativo tramite pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico. Relativamente alle acque meteoriche ricadenti sui piazzali, la Ditta dichiara che le superfici esterne scoperte sono adibite al solo transito dei mezzi e non vengono utilizzate per il carico/scarico e stoccaggio dei materiali, pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette alla DGR 286/2005.

Le acque reflue recapitanti al punto di scarico S4 sono classificate nel loro insieme come acque reflue industriali e sono scaricate in corpo idrico superficiale previo passaggio in un canale a sezione trapezoidale, con la base di 10m, con funzione di laminazione.

La Ditta ha previsto di realizzare un progetto di risparmio idrico per l'utilizzo delle acque a scopo di raffreddamento, prelevate dai pozzi aziendali. Nella documentazione presentata, la Ditta illustra due possibili ipotesi di intervento consistenti in:

inserimento di impianti di raffreddamento su ognuna delle 7 saldatrici presenti in azienda e il loro collegamento allo scambiatore di calore a bordo macchina e al chiller posizionato esternamente all'azienda; oppure, una seconda opzione che verrà valutata è la realizzazione di una tubazione di ritorno delle acque di raffreddamento all'uscita da tutti gli scambiatori, in modo da poterle convogliare in un unico punto per trattarle con un sistema centralizzato.

Le soluzioni progettuali verranno approfondite e valutate dall'azienda e più dettagliatamente specificate nel progetto, da potersi trasmettere entro il 31/12/2022.

L'obiettivo di tale progetto è la riduzione del consumo idrico utilizzato per il sistema di raffreddamento e/o la riduzione del consumo della parte di acqua utilizzata per il reintegro del sistema, a causa dell'evaporazione. La Ditta stima un obiettivo di riduzione dei consumi idrici tra l' 80% e il 90% con un risparmio idrico compreso tra i 48.000 e i 54.000 mc/anno. In fase di elaborazione del progetto verrà valutata la migliore tecnologia disponibile per ottimizzare il risparmio idrico legato in particolare alle perdite da evaporazione.

A seguito dell'attuazione del progetto viene stimata una forte riduzione degli scarichi di acque di raffreddamento. Infatti, i quantitativi di acqua utilizzati dalla Ditta per il raffreddamento delle saldatrici sono

circa 60.000 mc/anno e la Ditta dichiara nella documentazione che si prevede di effettuare lo scarico in acque superficiali, come da prevista configurazione della domanda di modifica, per un periodo indicativo di 4 anni (2022-2023 – 2024 – 2025), per poi essere azzerato negli anni successivi grazie all'utilizzo di un sistema di ricircolo. Conseguentemente all'attuazione del progetto il quantitativo di acqua prelevata dai pozzi verrà ridotto. Infatti la Ditta prevede di adottare, adeguandosi all'art.98 del D.Lgs.152/2006, misure atte all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione del consumo idrico (ricircolo e riutilizzo) anche attraverso l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

Lungo il perimetro aziendale sono presenti ulteriori 3 punti di scarico recapitanti in pubblica fognatura (S1, S2, S3) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa. Ai medesimi punti di recapito delle acque reflue domestiche sono convogliate anche le acque meteoriche ricadenti su parte delle coperture e dei piazzali che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR n.286/05.

L'approvvigionamento idrico per le utenze civili è da acquedotto mentre l'acqua utilizzata per il raffreddamento delle saldatrici viene prelevata da due pozzi, dotati di regolare concessione.

Il corpo idrico recettore è il fosso stradale di via Pironda confluyente nel canale consortile Fasolo, un canale di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po.

La planimetria di riferimento è la tavola "Adeguamento rete fognaria PRIMO STRALCIO Rev.1" datata 04/08/2022 ed allegata alla documentazione presentata ad integrazione.

Prescrizioni

- 1 Lo scarico S4, con recapito in acqua superficiale, dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 del D.Lgs.152/06.
- 2 I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3 E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente, sia in fognatura depurata che in acqua superficiale.
- 4 Dovrà essere realizzato e predisposto apposito pozzetto di ispezione e prelievo immediatamente a monte della vasca di laminazione individuato per il controllo dello scarico S4 e idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 5 Ai fini della eliminazione degli sprechi e alla riduzione del consumo idrico, la Ditta dovrà presentare entro il 31/12/2022 la progettazione esecutiva relativa al sistema di ricircolo delle acque di raffreddamento ed entro il 31/12/2025 dovrà realizzare le opere necessarie al raggiungimento dell'obiettivo fissato di riduzione dei consumi idrici.
- 6 A scopo cautelativo, la Ditta dovrà installare un sistema di sicurezza (es.serranda) che possa isolare le fognature che raccolgono le acque meteoriche prima della confluenza in vasca di laminazione, al fine di isolare eventuali reflui dovuti ad eventi accidentali e sversamenti, per la loro asportazione e conferimento come rifiuti ad impianti autorizzati.

- 7 Nell'area cortiliva esterna dovranno essere predisposte zone pavimentate e idonei sistemi di contenimento per la raccolta dei rifiuti aziendali; oppure dovranno essere adottati idonei accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acque superficiali.
- 8 Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo analitico, nell'arco dell'anno solare, nel pozzetto di controllo, sulle acque scaricate al punto S4 riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 in particolare per i parametri caratteristici: Temperatura, pH, solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali.
- 9 I certificati analitici di cui sopra dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione degli agenti accertatori durante le ispezioni.
- 10 I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti ad una ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento, ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 11 Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta, o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione al SAC e Arpae-ST territorialmente competente, al Comune di Reggiolo ed al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, indicando i tempi per il ripristino.
- 12 Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico S4 in prossimità del corpo idrico recettore; tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 13 In merito alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici:
 - 13.1 L'impianto di depurazione (pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico) deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali, come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
 - 13.2 L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori durante le ispezioni.
 - 13.3 Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
 - 13.4 Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dallo studio previsione di impatto acustico allegato alla domanda, redatto e firmato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge:

- il rispetto del limite assoluto di immissione diurno presso le posizioni studiate;
- il rispetto del criterio differenziale presso gli ambienti abitativi circostanti.

L'attività svolta dalla ditta in oggetto e le modifiche in progetto risultano pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente sul rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.